

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2234

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Presentato il 10 febbraio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Governo, adempiendo all'impegno, assunto al momento della presentazione del proprio programma, di favorire la piena applicazione del principio di libertà religiosa e di dare attuazione all'articolo 8 della Costituzione, ha nuovamente avviato, dopo un'interruzione durata qualche anno, il sistema delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Allo scopo di realizzare con immediatezza gli intenti programmatici, il Presidente del Consiglio dei ministri, unita-

mente al Vice Moderatore della Tavola valdese, ha sottoscritto, il 25 gennaio 1993, un'Intesa che integra quella già stipulata tra il Governo e la Tavola valdese il 21 febbraio 1984 ed approvata con la legge 11 agosto 1984, n. 449.

Tale legge, mentre prevede, all'articolo 20, primo comma, la possibilità di una revisione dell'intesa al termine del decimo anno dalla data della sua entrata in vigore, al secondo comma prevede la facoltà di introdurre modifiche all'Intesa anche prima di tale termine, ove le parti ne ravvisino l'opportunità.

La Tavola valdese, richiamandosi alle profonde modifiche intercorse dal 1984 ad oggi nei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari, ha richiesto l'applicazione del citato articolo 20, secondo comma.

Il nuovo testo, predisposto dall'apposita Commissione interministeriale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale si è avvalsa della collaborazione di esperti designati dalla Tavola valdese, integra pertanto l'Intesa precedentemente stipulata, introducendo specifiche disposizioni che estendono alla Tavola valdese il sistema dei rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, com'è noto, con la legge 20 maggio 1985, n. 222, sugli enti e beni ecclesiastici. Tale legge, agli articoli 46 e 47, prevede la deduzione fiscale delle liberalità a favore della Chiesa cattolica fino a due milioni di lire e la destinazione alla Chiesa cattolica della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF sulla base delle scelte operate dai contribuenti.

Al momento dell'approvazione della legge n. 222 del 1985, il 17 aprile 1985, la Camera dei deputati approvò un ordine del giorno che impegnava il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per eliminare ogni situazione di disparità in materia fiscale tra la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose.

Le Intese successivamente concluse nel 1986 e nel 1987 con le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, hanno infatti previsto, pur con diverse modalità rispondenti alla particolare esigenza di ciascuna Confessione, norme che consentono sia l'accesso alla ripartizione della quota dell'8 per mille sia la deducibilità delle erogazioni liberali dei fedeli.

La Tavola valdese, dopo aver richiamato, all'articolo 2 del disegno di legge, il citato ordine del giorno, ha comunque tenuto a sottolineare, all'articolo 3, che le Chiese da essa rappresentate, in attuazione del principio del separatismo tra

Stato e confessioni religiose, intendono provvedere al mantenimento ed al sostentamento dei propri ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

Le erogazioni liberali saranno destinate a fini di culto, istruzione e beneficenza secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese, mentre la somma della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF devoluta dai contribuenti sarà utilizzata per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero (articoli 3 e 4).

La Tavola valdese non parteciperà, analogamente alle confessioni religiose che usufruiscono di questo regime fiscale, all'attribuzione della quota relativa alle scelte espresse (articolo 4, comma 3).

La deducibilità delle erogazioni liberali (articolo 3, comma 2) e la devoluzione della quota dell'8 per mille (articolo 4, comma 1) diventeranno operanti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'integrazione dell'Intesa.

Decorsi tre anni, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, la somma spettante alla Tavola valdese, la quale, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmetterà al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute (articolo 4, commi 4 e 5).

Il tetto dell'importo deducibile e l'aliquota IRPEF potranno, su richiesta di una delle parti, essere modificati da un'apposita Commissione paritetica (articolo 5). Tale previsione nasce dalla esigenza di mantenere omogeneo il regime fiscale tra le diverse confessioni che ne usufruiscono. La legge n. 222 del 1985 e le Intese già concluse prevedono infatti la revisione triennale dell'importo deducibile e la valutazione del gettito della quota IRPEF a partire dal 1989. La rappresentanza della Tavola valdese non ha ritenuto invece di dover inserire nell'Intesa predisposta una analoga norma che preveda la revisione triennale, in quanto, a suo avviso, inficerebbe il principio del separatismo cui la confessione religiosa si ispira.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Il presente disegno di legge prevede, sulla base delle disposizioni dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, l'estensione alla confessione valdese del regime finanziario in atto esistente tra la Repubblica italiana e la Chiesa cattolica, le Chiese Avventiste del Settimo Giorno e le Assemblee di Dio in Italia.

Tale regime consiste:

nella deduzione dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF delle erogazioni liberali versate dai fedeli alla Tavola valdese, in misura non superiore a due milioni di lire annue;

nella partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente alle scelte espresse dai contribuenti in detta sede a favore della Chiesa evangelica valdese.

In particolare, si osserva:

a) in ordine all'articolo 3 del disegno di legge, corrispondente all'articolo 2 dell'Intesa, che riguarda la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali fino a lire due milioni, si fa presente che, secondo notizie all'uopo acquisite, le Comunità valdesi già si sostengono mediante le erogazioni effettuate, per spirito di liberalità, dagli aderenti alle stesse; l'importo di tali erogazioni — volte al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri — può, allo stato, quantificarsi in 3,5 miliardi di lire annue.

Conseguentemente supponendo, a simiglianza di ipotesi analoghe, che l'effettiva deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali di cui trattasi comporti una riduzione del gettito dell'IRPEF a carico dei contribuenti interessati in misura corrispondente all'applicazione di un'aliquota media marginale oscillante intorno al 30 per cento, l'importo del minor gettito in termini di IRPEF può calcolarsi in circa un miliardo di lire all'anno.

Considerato il meccanismo del saldo e dell'acconto, la perdita di gettito è di circa 1.700 milioni di lire per l'anno 1994 e di circa 1.100 milioni di lire per gli anni successivi;

b) l'articolo 4 del disegno di legge corrispondente all'articolo 3 dell'Intesa, prevede la ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF anche a favore delle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

Al riguardo non si pongono problemi di copertura finanziaria in quanto il finanziamento a carico del bilancio dello Stato — a prescindere dal fatto che inizierà a decorrere solo dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione dell'Intesa (e quindi, presumibilmente, a decorrere dall'anno 1996) — troverà capienza nel particolare meccanismo di ripartizione già attivato con riferimento alle altre confessioni religiose che hanno già stipulato analogo accordo con la Repubblica italiana;

c) le altre norme del disegno di legge, corrispondenti agli articoli 1 e 4 dell'Intesa, non danno luogo a problemi di natura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Rapporti finanziari tra lo Stato
e la Tavola valdese).*

1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell'Intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l'Intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.

ART. 2.

(Integrazione dell'Intesa 1984).

1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'Intesa in data 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta Intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, hanno convenuto di integrarla con le seguenti disposizioni.

ART. 3.

(Deduzione agli effetti dell'IRPEF).

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al manteni-

mento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.

ART. 4.

(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF).

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate

dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione « Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) ».

3. La Tavola valdese non partecipa alla attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

ART. 5.

(Commissione paritetica).

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

ART. 6.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

INTEGRAZIONE DELL'INTESA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA
TAVOLA VALDESE,
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO,
DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 1.

(Integrazione dell'Intesa 1984).

La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'Intesa 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta Intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, convengono di integrarla con le seguenti disposizioni.

ARTICOLO 2.

(Deduzione agli effetti dell'IRPEF).

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Ciò premesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze previo accordo con la Tavola valdese.

ARTICOLO 3.

(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF).

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione « Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) ».

3. La Tavola non partecipa ad attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al precedente comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Tale rendiconto dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai due commi precedenti, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

ARTICOLO 4.

(Commissione paritetica).

Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 2 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 3, ad opera di una apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

ARTICOLO 5.
(Norma finale).

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, addì 25 gennaio 1993.

GIULIANO AMATO

GIOVANNA SCICLONE